L.R. n. 4/2010

Art. 39

Norme in materia di sistemi informativi e obblighi informativi . (30)

- 1. La Regione favorisce il collegamento con i livelli di governo nazionale e comunitario, con le altre regioni e il sistema delle autonomie, promuove il coordinamento delle iniziative e la realizzazione in ambito regionale dei progetti nazionali e sopranazionali, assicura standard di qualità e adeguate modalità di monitoraggio per l'accessibilità e il trattamento dei dati necessari ad alimentare i servizi statistici e informativi.
- 2. La Regione cura la progettazione, l'organizzazione e lo sviluppo di sistemi informativi in ambito sanitario, definisce la pianificazione e stabilisce le linee guida per lo sviluppo telematico, delle information and communication technology (ICT) e dell'e-government in sanità (sanità elettronica) affinché siano idonei a supportare le attività istituzionali e a conseguire gli obiettivi stabiliti dalla programmazione in materia sanitaria; tali attività sono finalizzate anche a favorire l'utilizzo integrato delle basi di dati esistenti e ad assicurare la raccolta e il trattamento delle informazioni con il minore onere per i cittadini e nell'ottica di uno sviluppo integrato dei servizi sanitari.
- 3 E' fatto obbligo alle aziende sanitarie locali, alle aziende ospedaliero-universitarie, agli IRCCS pubblici e privati, agli enti ecclesiastici, alle strutture private accreditate con il Servizio sanitario regionale (SSR) e al personale convenzionato con il SSR, di conferire i dati e le informazioni necessari per il funzionamento dei sistemi informativi regionali secondo le specifiche tecniche e le modalità stabilite dalla Regione. (31)
- 4. La Giunta regionale con proprio provvedimento stabilisce lo scadenziario per il conferimento dei dati e delle informazioni da parte delle aziende sanitarie, istituti ed enti del SSR ai sistemi informativi regionali.
- 5. Con il medesimo provvedimento di cui al comma 4 sono stabilite forme di penalizzazione a carico delle aziende sanitarie, istituti ed enti del SSR in caso di mancato rispetto degli obblighi di cui al presente articolo.
- 6. Sono fatti salvi comunque i contenuti di norme, decreti e altri provvedimenti a carattere nazionale e regionali contenenti obblighi e adempimenti a carico delle aziende ed enti del SSN in materia di flussi e obblighi informativi.
- 7. Con deliberazione della Giunta regionale, nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo, sono individuati gli obblighi informativi e le relative modalità tecniche di assolvimento a carico delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliero-universitarie, degli IRCCS pubblici e privati, degli enti ecclesiastici, delle strutture private accreditate con il SSR e del personale convenzionato con il SSR. (32)
- 8. Gli interventi e le azioni di cui al presente articolo sono realizzate attraverso il tavolo per la sanità elettronica di Puglia di cui al Reg. reg. 16 luglio 2007, n. 19, che assicura l'interazione e il raccordo con gli altri settori della Regione incaricati delle attività ICT e di e-government.
- 9. La Regione, le ASL, le AOU, gli IRCCS, gli enti del SSR, le strutture sanitarie private accreditate e i soggetti convenzionati del SSR che operano per lo svolgimento di attività di pubblico interesse trattano i dati personali, organizzano la raccolta e il trattamento dei dati anagrafici e

sanitari, ivi compresi quelli dei registri regionali istituiti per finalità epidemiologiche, statistiche, di studio, di ricerca scientifica e di programmazione, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), e al Reg. reg. 25 maggio 2006, n. 5 (Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari ai sensi degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 196/2003).

- 10. Il trattamento, la diffusione e la comunicazione dei dati di cui al comma 9 è effettuato nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. 196/2003 e delle forme di segreto, incluso il segreto d'ufficio, nel rispetto dei principi costituzionali di efficienza e di tutela del trattamento dei dati personali nonché adottando idonee tecnologie e sistemi di anonimizzazione e pseudonimizzazione dei dati messi a disposizione dal sistema informativo sanitario regionale.
- 11. Secondo le modalità deliberate dalla Giunta regionale, ai sensi del presente articolo, il "patrimonio informativo sanitario pubblico" è utilizzato da parte dei soggetti pubblici per le finalità istituzionali cui essi sono preordinati nonché da parte dei soggetti privati che operano in ambito regionale per lo svolgimento di attività di pubblico interesse nel rispetto dei principi sul trattamento dei dati personali di cui al D.Lgs. 196/2003 e segnatamente nel rispetto dell'articolo 19, commi 2 e 3, del decreto legislativo stesso.
- 12. La Regione, conformemente alle disposizioni contenute negli articoli 18 e 19 del D.Lgs. 196/2003, anche attraverso l'adozione di uno specifico regolamento, disciplina la comunicazione dei dati di cui al presente articolo e delle informazioni acquisite o prodotte nell'esercizio delle sue funzioni istituzionali a soggetti pubblici, a soggetti privati o a enti pubblici economici.
- 13. È istituita presso ciascuna azienda, istituto o ente pubblico del SSR una struttura di staff alla direzione aziendale, denominata Servizio sistemi informativi, deputata alle attività di cui alla Delib.G.R. n. 2005/2006 e all'attuazione degli interventi, di propria competenza, di cui al presente articolo.
- 14. La Regione, le ASL, le AOU, gli IRCCS, gli enti del SSR e le strutture sanitarie private accreditate organizzano al proprio interno una funzione dedicata alla gestione delle problematiche relative al trattamento dei dati personali e sensibili al fine di garantire l'attuazione di quanto contenuto nel D.Lgs. 196/2003 e nel Reg. reg. n. 5/2006.
- 15. I sistemi informativi regionali e aziendali del SSR sono adeguati in modo tale da assicurare il pieno rispetto degli obblighi informativi previsti da norme, decreti e regolamenti nazionali e regionali e la produzione degli indicatori previsti dal patto per la salute, dalla programmazione sanitaria regionale e aziendale.
- 16. La Giunta regionale con proprio provvedimento stabilisce il set minimo di informazioni che i sistemi informativi a supporto dei processi clinicoassistenziali e amministrativi devono essere in grado di generare per le finalità di programmazione, organizzazione, gestione e governo dei livelli essenziali di assistenza (LEA).
- 17. Per le finalità di cui al presente articolo, la Giunta regionale può adottare ulteriori modelli distinti per tipologia di attività sanitaria o di livello di assistenza che consentano, nell'ambito della struttura dei centri di responsabilità aziendali desumibili della contabilità analitica di cui all'articolo 26 della legge regionale 30 dicembre 1994, n. 38 (Norme sull'assetto programmatico, contabile, gestionale e di controllo delle unità sanitarie locali in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23

ottobre 1992, n. 421 - così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517), attraverso un'analisi comparativa dei costi, dei rendimenti e dei risultati, confronti per aree funzionali omogenee, al fine anche di poter individuare modelli di efficienza gestionale da estendere all'intera organizzazione aziendale nonché consentire la determinazione dei costi di produzione con riferimento alle specifiche attività svolte, ai fini della determinazione dei costi standard di produzione aziendali e regionali riconciliabili con la contabilità generale.

- (30) Vedi, anche, la Delib.G.R. 1° marzo 2011, n. 317.
- (31) Comma così sostituito dall'art. 2, comma 1, lettera a) della L.R. 5 febbraio 2013, n. 5. Il testo originario del comma era così formulato:" 3. È fatto obbligo alle aziende sanitarie, istituti ed enti pubblici, privati accreditati o soggetti convenzionati del SSR di conferire i dati e le informazioni necessarie per il funzionamento dei sistemi informativi regionali di cui alla Delib.G.R. 22 dicembre 2006, n. 2005 (Piano per la sanità elettronica della Regione Puglia), secondo le specifiche tecniche e le modalità stabilite dalla Regione."
- (32) Comma così sostituito dall'art. 2, comma 1, lettera b) della L.R. 5 febbraio 2013, n. 5. Il testo originario del comma era così formulato:" 7. Con regolamento regionale sono individuati gli adempimenti a carico delle aziende sanitarie, istituti ed enti del SSR, previsti dalle norme vigenti, che sono assolti mediante il conferimento dei dati e delle informazioni ai sistemi informativi regionali nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo.